

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni
intergenerazionali
Dipartimento Sovrintendenza agli studi
Struttura Politiche educative

Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorat des Activités et des biens culturels,
du Système éducatif et des Politiques des relations
intergénérationnelles

ASSEGNI DI RICERCA 2024

Avviso pubblico per la presentazione, da parte delle università aventi sede operativa nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, di un progetto inerente all'erogazione di assegni di ricerca nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta

CODICE 24AJ

Sommario

Sommario	2
Art. 1. DEFINIZIONI, NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
Art. 2. FINALITÀ GENERALI	6
Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI	7
Art. 4. DESTINATARI	7
Art. 5. INTERVENTI FINANZIABILI	8
Art. 6. RISORSE DISPONIBILI E LIMITI FINANZIARI	8
Art. 7. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	8
Art. 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	9
Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO	10
Art. 10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	10
Art. 11. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE	10
Art. 12. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E AVVIO DEL PROGETTO	13
Art. 13. MODALITÀ GESTIONALI	15
Art. 14. OBBLIGHI DELL'ASSEGNISTA	17
Art. 15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	17
Art. 16. MONITORAGGIO	18
Art. 17. PROROGA E ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITÀ	18
Art. 18. RENDICONTAZIONE	19
Art. 19. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	21
Art. 20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE	21
Art. 21. TENUTA DOCUMENTAZIONE	23
Art. 22. REVOCA DEL CONTRIBUTO	23
Art. 23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ	23
Art. 24. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	24
Art. 25. TUTELA PRIVACY	24
Art. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
Art. 27. INFORMAZIONI	25
Art. 28 RECLAMI E DENUNCE	25
Art. 29. RINVIO	25

Art. 1. DEFINIZIONI, NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:

- **Destinatari:** le persone fisiche che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche. Per il progetto di cui trattasi, i destinatari sono individuati negli assegnisti di ricerca, così come declinati al successivo articolo 4;
- **Soggetto proponente:** è il soggetto che propone il progetto presentando la richiesta di finanziamento ed è anche il soggetto che, in caso di approvazione, realizzerà l'intervento. Il soggetto proponente sarà pertanto il titolare del finanziamento e interlocutore dell'Amministrazione regionale. In considerazione di quanto sopra, il soggetto proponente è sempre soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui al punto successivo.
- **Beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per il presente Avviso, il beneficiario è individuato in una Università avente sede operativa nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, come declinato al successivo articolo 3;
- **Assegno di ricerca:** contratto di carattere continuativo temporalmente definito, che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa, da svolgersi sotto la supervisione del Responsabile scientifico;
- **SRRAI (Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi):** la SRRAI è, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente Avviso la SRRAI di riferimento è la Struttura Politiche educative;
- **Autorità responsabile del Programma:** l'autorità responsabile è individuata nell'Autorità di Gestione del Programma regionale "PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" (di seguito PR FSE+) individuata nella Struttura Programmazione Fondo Sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione;
- **Obiettivo di importanza strategica:** è un'operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione, come da definizione di cui all'art 2 comma 5 del Regolamento (UE) 2021/1060).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022), la Regione autonoma Valle d'Aosta adotta il presente Avviso in coerenza con il quadro normativo sotto richiamato ed in attuazione dello stesso:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/27 attualmente in via di definizione da parte delle competenti autorità nazionali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2024, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale;
- il Programma regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Valle d’Aosta in Italia (di seguito PR FSE+), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022;
- il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027 e, in particolare, la “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto: “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto: “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 12 febbraio 2024 recante “Approvazione del primo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione dell’elenco riportante tutte le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il primo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa”
- il provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;

- il provvedimento dirigenziale n. 3603 in data 8 luglio 2024 che definisce l'applicazione della somma forfettaria applicabile all'iniziativa;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Il presente Avviso assume come riferimento i seguenti elementi programmatici del PR FSE+:

PRIORITÀ 4 - Occupazione giovanile;

Obiettivo specifico: (f)ES04.6 Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+).

L'avviso in oggetto, in base alla rilevanza dei suoi risultati che ne hanno determinato l'elezione a buona pratica europea, rientra nell'elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica (articolo 22, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/1060).

Le regole gestionali e le modalità di attuazione e rendicontazione che il beneficiario dovrà rispettare nella realizzazione del progetto, approvato ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso, sono quelle previste nel presente Avviso, nella scheda azione e nelle Direttive regionali di cui sopra.

Art. 2. FINALITÀ GENERALI

1. Il presente Avviso finanzia l'erogazione di assegni di ricerca a giovani laureati con un'età massima di 35 anni non compiuti, da parte di università aventi sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta.
2. Anche in continuità con quanto finanziato nel periodo di Programmazione 2014/20, l'iniziativa intende qualificare in senso innovativo il settore regionale della ricerca prioritariamente nell'ambito specifico dell'Istruzione per le seguenti tematiche:

- Bi-plurilinguismo;
- Inclusione;
- Dispersione scolastica e orientamento;
- STEM e riduzione del gender gap;
- Sistema integrato 0-6.

3. Sarà inoltre ammissibile il finanziamento di assegni di ricerca rientranti nei seguenti ambiti:

- Sostenibilità, turismo, economia, cultura e digitalizzazione nei territori montani;
- Disuguaglianze di genere e violenza di coppia;
- Le trasformazioni socio-economiche del XX e XXI secolo.

4. Il finanziamento di assegni di ricerca consente di rispondere in maniera sinergica a due obiettivi principali: da un lato, si prefigge di favorire lo sviluppo del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di assegni di ricerca, volti alla promozione di percorsi di ricerca che assicurino la crescita professionale dei giovani; dall'altro, le risultanze degli assegni di ricerca potranno essere utilizzate per approfondire possibili strategie operative nei vari ambiti di ricerca, anche a supporto delle linee di indirizzo della Sovrintendenza agli Studi, al fine di mettere in risalto le buone prassi in atto e sostenere il miglioramento, e delle azioni volte a valorizzare i territori montani, a affrontare le gravi problematiche di genere e ad analizzare gli impatti e le ricadute a livello regionale ed europeo delle grandi trasformazioni socio-economiche contemporanee e moderne. Infine, intende favorire l'attrazione nel territorio regionale di giovani laureati che possono contribuire allo sviluppo economico della regione.

Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il presente Avviso è rivolto alle **università** aventi sede operativa nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 4. DESTINATARI

1. Destinatari dell'intervento in oggetto sono giovani, con un'età massima di 35 anni non compiuti, disoccupati, inoccupati o inattivi, domiciliati nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che siano in possesso di laurea o laurea specialistica/magistrale (di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2014) ovvero titolo equipollente conseguito all'estero. La verifica dei requisiti dei destinatari spetta al beneficiario.
2. Con riferimento al requisito legato all'età, questo deve essere posseduto dal destinatario al momento della presentazione della domanda di partecipazione in risposta allo specifico bando per la selezione degli assegnisti di cui all'articolo 12 del presente Avviso.

3. Con riferimento al requisito legato al domicilio, questo deve essere posseduto dal destinatario al momento dell'inizio dell'attività prevista dall'assegno di ricerca.

Art. 5. INTERVENTI FINANZIABILI

1. A valere sul presente Avviso è finanziabile un unico progetto che preveda l'erogazione di assegni di ricerca come esplicitato all'art. 2 dell'Avviso e nella Scheda Azione (allegato n. 1 all'Avviso), e coerenti con il documento *Riepilogo assegnisti* di cui al successivo art. 8, a favore dei destinatari di cui all'art. 4 del presente Avviso (allegato n. 1 alla scheda azione)
2. La proposta progettuale deve prevedere un minimo di 5 e un massimo di 20 assegni di ricerca e la durata di ciascun assegno deve essere di **24 mesi**.
3. La proposta progettuale deve prevedere obbligatoriamente le tematiche di cui all'art. 2 comma 2.

Art. 6. RISORSE DISPONIBILI E LIMITI FINANZIARI

1. Il contributo pubblico massimo concedibile è pari a complessivi euro 1.194.495,00, con risorse a valere sul PR FSE+ 2021/27. Con il presente Avviso sarà finanziato un solo progetto che dovrà avere un valore di importo almeno superiore a euro 298.000,00. Il contributo pubblico approvato in esito alla valutazione di cui al successivo art. 11 costituisce il limite massimo di spesa.

Art. 7. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Al presente Avviso si applicano le opzioni di semplificazione dei costi (OSC), ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), che prevede, tra le forme di sovvenzione ai beneficiari, una combinazione di somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario (art 53, comma 1, lett. e).
2. In particolare, l'articolo 56 del RDC prevede il finanziamento a tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale a copertura dei costi ammissibili residui di un'operazione.
3. In continuità con i precedenti analoghi interventi, ed analizzato il contesto in cui tale avviso è destinato a produrre i suoi effetti, l'Autorità di gestione del PR FSE+ 2021/2027 ha stabilito di ricorrere ad un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti sottomenzionati, per il riconoscimento dei costi ammissibili residui del progetto, derivanti da altre attività connesse all'attuazione del progetto (per esempio eventuali pubblicazioni, realizzazione di seminari, disseminazioni, fidejussioni, spese di amministrazione).
4. I costi diretti su cui calcolare il tasso forfettario sono riconosciuti al beneficiario mediante l'applicazione della somma parimenti forfettaria definita con PD n. 3603 in data 8 luglio

2024 applicabile all'iniziativa di cui trattasi, pari a 1.990,82 euro mensili per ogni singolo assegno.

5. Ai fini dell'imputazione nel piano finanziario del progetto è prevista un'unica voce di spesa che ricomprende la somma forfettaria e il tasso forfettario di cui ai commi precedenti. Gli importi per l'erogazione dell'assegnazione e dei costi ammissibili residui dovranno essere imputati, mensilmente e per ogni soggetto titolare dell'assegno di ricerca, all'interno della voce di spesa "B.2.15 - Erogazione di borse di studio, assegni di ricerca, borse per dottorati" delle Direttive. L'importo risultante da inserire è pari a € 2.488,53 per ogni mensilità, come sottodettagliato.

Importo riconoscimento assegni di ricerca

		Importi mensili
a	Importo somma forfettaria Assegno di ricerca	1.990,82
b	+ 25 % altri costi	497,71
B.2.15	Importo totale contributo comprensivo di oneri a carico del beneficiario + altri costi (a+b)	2.488,53

6. Per quanto attiene alla rendicontazione e al riconoscimento dei costi si rimanda agli articoli 18 e 20 del presente Avviso.

Art. 8. Modalità di presentazione dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 57 delle Direttive, i progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “Bandi e Avvisi”, previa procedura di accreditamento al sistema. Il formulario dovrà, pertanto, essere inoltrato esclusivamente tramite SISPREG2014. La compilazione sarà guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato.
2. Unitamente alla proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà allegare il documento *Riepilogo assegnisti* (allegato n. 1 alla scheda azione) in cui vengono specificati, distintamente per ciascun futuro assegnista, il profilo professionale richiesto e l'attività di ricerca che dovrà svolgere all'interno del progetto, precisando gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi, nonché il cronoprogramma delle attività.

3. Non sono ammesse la regolarizzazione né l'integrazione del formulario successivamente alla scadenza dei termini di presentazione.

Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale, il proponente invia, sempre attraverso il sistema informativo SISREG2014, la "Richiesta di finanziamento" che, ai sensi dell'articolo 57 delle Direttive, deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario proponente;
 - pervenire entro il termine di scadenza indicato al successivo articolo 10;
 - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a euro 16,00).
2. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo il beneficiario potrà scegliere tra le seguenti modalità:
 - indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
oppure
 - indicazione sulla domanda del Id. Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>
3. Le dichiarazioni rese dal soggetto interessato sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

Art. 10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali e della relativa richiesta di finanziamento è fissata per le **ore 12.00 del giorno 16 agosto 2024**. La valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 11 verrà avviata successivamente alla scadenza sopra citata. Il procedimento di valutazione delle proposte progettuali si concluderà al massimo entro 30 giorni.

Art. 11. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

1. Le operazioni di valutazione dei progetti presentati sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Dirigente competente della Struttura Politiche educative nella sua funzione di SRRAI, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 16 dicembre 2022.
2. Il processo di valutazione dei progetti presentati si realizza attraverso:

- una fase di verifica di ammissibilità,
 - una fase di valutazione tecnica.
3. Il Nucleo di valutazione effettua la verifica di ammissibilità, tesa a verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali per la partecipazione, il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata. In questa fase la verifica formale e amministrativa è volta a controllare che le proposte progettuali:
- siano pervenute entro la data di scadenza indicata nell'art. 10 del presente Avviso;
 - siano pervenute secondo le modalità per la presentazione del progetto stabilite dall'Avviso e nella scheda azione allegata;
 - abbiano ad oggetto attività rientranti nelle tematiche di cui all'art. 2 dell'Avviso;
 - siano presentate da soggetto ammissibile, come specificato all'art. 3 dell'Avviso;
 - siano compilate sull'apposito formulario sul sistema informativo SISPREG2014;
 - siano complete delle informazioni e della documentazione richieste dall'Avviso e dalla scheda azione allegata;
 - siano corredate dalla relativa Richiesta di finanziamento generata dal sistema informativo SISPREG2014 che deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Avviso. Con la sottoscrizione della Richiesta di finanziamento il beneficiario si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali per le spese relative al progetto presentato e a garantire che le spese del progetto non usufruiscono di altri finanziamenti.
4. Il Nucleo di Valutazione può richiedere di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
5. Le proposte progettuali presentate risultate non conformi ai vincoli definiti nel presente Avviso e nella Scheda azione sono escluse dalla successiva valutazione tecnica.
6. A conclusione delle verifiche relative all'ammissibilità delle proposte progettuali, il Nucleo procede alla valutazione tecnica delle proposte ammissibili, al fine di giudicarne l'idoneità.
7. La valutazione tecnica delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati nelle tabelle seguenti.

	Peso %
Coerenza esterna	20
Coerenza interna	70
Premialità	10

La coerenza esterna (20%) si articola in:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
a. Qualità dell'analisi del bisogno del contesto	<ul style="list-style-type: none"> • descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (max 4 punti); • prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto (max 4 punti); • connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (max 2 punti); 	fino a 10
b. Coerenza strategica e integrazione	<ul style="list-style-type: none"> • coerenza del progetto con il quadro programmatico e normativo (max 2 punti) • collegamento del progetto con altri interventi, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi strutturali o realizzati nel quadro di politiche regionali di settore (max 8 punti) 	fino a 10

La coerenza interna (70%) si articola in:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
i. Qualità progettuale	<ul style="list-style-type: none"> • qualità complessiva del progetto in termini di chiarezza espositiva e completezza (max 50 punti) • coerenza tra contenuti e caratteristiche dei destinatari (max 10 punti) 	fino a 60
ii. Significatività della proposta	<ul style="list-style-type: none"> • parità tra uomini e donne (cfr scheda azione, max 5 punti); • prevenzione di qualsiasi discriminazione (cfr scheda azione, max 5 punti) 	fino a 10

La Premialità (10%) è un criterio ulteriore di valorizzazione del progetto così articolato:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
Premialità	<ul style="list-style-type: none"> • Verranno premiate, con un massimo di 10 punti, le proposte progettuali che analizzino tematiche afferenti i territori montani, le disuguaglianze di genere e le grandi trasformazioni socio-economiche del XX e XXI secolo. 	fino a 10

- È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti al soggetto proponente in merito a quanto contenuto nella proposta progettuale, che devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
- I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

10. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica i punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
11. Conclusa la valutazione tecnica, il Nucleo di valutazione procede alla conferma o rideterminazione dei costi delle proposte progettuali giudicate idonee. In caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario. Nessun aumento dell'importo pubblico concesso verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite massimo.

Art. 12. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E AVVIO DEL PROGETTO

1. Il Dirigente competente della Struttura Politiche educative nella sua funzione di SRRAI, con proprio provvedimento dirigenziale, prende atto dell'istruttoria e approva l'esito della valutazione dei progetti effettuata dal Nucleo di Valutazione. L'esito complessivo della valutazione dei progetti è pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito "QuiJeunesVDA" al link <https://giovani.regione.vda.it/home>.
2. A tal fine sono resi pubblici:
 - il titolo del progetto approvato e la denominazione del beneficiario;
 - l'elenco dei progetti non approvati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
 - l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione.
3. Preliminarmente alla concessione del contributo, la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare, la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
 - acquisisce, nei casi previsti, l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. La SRRAI, in esito alla valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione, procede alla richiesta del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) e comunica al beneficiario, tramite PEC, l'esito della valutazione trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione e il modello di atto di designazione del Responsabile del trattamento dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile in quanto delegato al trattamento dati, ai sensi della DGR 785/2018; entrambi gli atti che, ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive, dovranno essere ritrasmessi alla SRRAI, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal rappresentante legale del capofila (nel caso

di raggruppamenti), attraverso il sistema informativo SISREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione via PEC, pena la revoca del finanziamento.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, è quest'ultimo a dover richiedere il CUP e a comunicarlo tempestivamente alla SRRAI.

5. Il beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività progettuali entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di trasmissione, a mezzo SISREG2014, dell'atto di adesione firmato. In particolare, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 62 delle Direttive, l'avvio delle attività progettuali coincide con la pubblicazione del Bando di selezione dei candidati assegnisti da parte del beneficiario, in quanto è necessario tenere conto, in primo luogo, delle procedure amministrative e delle tempistiche ad esse connesse per la selezione degli assegnisti di ricerca, quindi della valutazione dei titoli dei candidati idonei oltre che della sottoscrizione dei relativi contratti. Tale bando deve rimanere aperto per **almeno 30 giorni naturali consecutivi**. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'avvio di cui sopra mediante l'applicativo informativo SISREG2014 (sezione Attività - Avvio) preventivamente all'inizio effettivo dell'attività stessa.

In considerazione della natura dell'intervento finanziato nell'ambito del presente Avviso, non è necessaria la compilazione in SISREG2014 dei seguenti tab previsti all'art. 62 commi 4 e 5 delle Direttive regionali: "Locali utilizzati" e "Calendario puntuale".

6. La selezione dei candidati agli assegni di ricerca dovrà essere svolta mediante una procedura ad evidenza pubblica che garantisca la pubblicità, la trasparenza, l'imparzialità e il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. I criteri e le modalità per la selezione degli assegnisti, esplicitati nel *Riepilogo assegnisti* allegato alla proposta progettuale devono tenere in considerazione il profilo del candidato in relazione al programma delle attività che dovrà svolgere.

Della procedura di selezione dovrà essere garantita la tracciabilità in quanto la medesima sarà oggetto di controllo.

7. Prima dell'avvio delle attività degli assegni di ricerca, il beneficiario individua per ogni assegno di ricerca un Responsabile scientifico, la cui competenza di ricerca nell'ambito dell'area scientifica afferente all'assegno è documentata dal Curriculum Vitae. La stessa persona può svolgere il ruolo di Responsabile scientifico di più assegni. La figura del Responsabile scientifico, in quanto esperto in materia, è riconosciuta quale garante dell'attività di ricerca svolta e dei suoi risultati, nonché della sua coerenza rispetto agli ambiti di ricerca di cui all'art. 2 del presente Avviso. È dunque assegnata al Responsabile scientifico la validazione delle relazioni di ciascun assegnista attraverso la valutazione positiva delle attività di ricerca che sono state realizzate. Il beneficiario dovrà inserire i nominativi dei Responsabili scientifici e i relativi CV nell'apposito tab "figure professionali" di SISREG2014. In caso di modifica del Responsabile scientifico, la

variazione dovrà essere comunicata alla SRRAI tramite l'inserimento del nuovo nominativo e del relativo CV su SISPREG2014.

8. Il beneficiario, prima dell'avvio delle attività di ricerca, dovrà far compilare a tutti gli assegnisti di ricerca la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, “Fondi e Programmi”, “Fondo Sociale europeo”, “Beneficiari”, “Documentazione utile”. Sarà cura del soggetto beneficiario inserire, all'interno del sistema informativo SISPREG2014, i dati delle domande di partecipazione raccolte prima dell'avvio delle attività di ricerca.
9. L'avvio delle attività degli assegnisti deve essere coerente con il *Riepilogo assegnisti* e comprovato dai documenti che disciplinano i rapporti tra gli assegnisti e il beneficiario.

Art. 13. MODALITÀ GESTIONALI

1. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti connessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Direttive regionali, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Avviso e nella scheda azione.
2. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti connessi dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014.
In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni, il cui invio non è procrastinabile, dovranno avvenire tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG2014, non appena disponibile la procedura, laddove previsto.
Per ogni assegno di ricerca, le attività progettuali potranno essere **sospese** nei casi previsti dalle disposizioni normative nazionali o regionali applicabili in materia e riportati nel contratto sottoscritto dall'assegnista. Al termine del periodo di sospensione le attività di ricerca riprendono regolarmente, tenuto conto che saranno riconosciuti e finanziati nell'ambito del presente avviso solo i mesi di ricerca effettivamente realizzata entro il termine di cui al successivo articolo 17.
3. I periodi di sospensione consentono di prorogare la scadenza dell'assegno di un periodo pari alla durata della sospensione, nei limiti della durata delle attività di ricerca come stabilito all'articolo 17 dell'Avviso. Il beneficiario deve dare evidenza, in sede di rendicontazione, degli eventuali periodi di sospensione.
4. Nel caso in cui la durata di ciascuna sospensione sia tale da non consentire successivamente all'assegnista di concludere la propria attività di ricerca entro il termine di cui al successivo articolo 17, saranno riconosciuti e finanziati solo i mesi in cui

l'assegnista ha effettivamente realizzato l'attività, previa validazione della relazione finale da parte del Responsabile scientifico.

5. Nel caso in cui l'assegnista di ricerca interrompa la propria attività prima della scadenza naturale dell'assegno, ai fini del riconoscimento al beneficiario delle mensilità svolte, l'assegnista dovrà produrre una relazione attestante il risultato dell'attività di ricerca realizzata fino al momento dell'interruzione, che dovrà essere validata dal Responsabile scientifico.
6. In caso di validazione del risultato dell'attività realizzata da parte del Responsabile scientifico, al beneficiario verrà riconosciuto il relativo importo riparametrato in base all'effettiva durata dell'assegno di ricerca previsto dal progetto approvato. In caso di non validazione del risultato dell'attività realizzata da parte del Responsabile scientifico, al beneficiario non verrà riconosciuta la sovvenzione per il periodo considerato riferita all'assegnista che ha svolto l'attività che ha avuto una valutazione negativa.
7. Al fine di garantire continuità agli assegni di ricerca, gli assegnisti che interrompono il decorso dell'assegno di ricerca possono essere sostituiti dal beneficiario per proseguire l'attività di ricerca afferente all'assegno interrotto. La suddetta sostituzione deve avvenire con candidati assegnisti aventi i medesimi requisiti e individuati mediante un bando di selezione pubblica, come previsto dal precedente art. 12.
8. In caso di sostituzione degli assegnisti che interrompono l'attività di ricerca prima della scadenza prevista, il beneficiario ha facoltà di ribandire l'assegno di ricerca per il periodo restante oppure per l'intera durata dell'assegno pari a 24 mesi, fermo restando che per ogni assegno il finanziamento è riconosciuto per massimo 24 mesi e gli eventuali mesi eccedenti saranno a carico del beneficiario;
9. In caso di interruzione dell'attività di ricerca senza la sostituzione dell'assegnista e in presenza della relazione validata dal Responsabile scientifico, il beneficiario, oltre a rispettare i vincoli di cui al precedente comma 5, dovrà allegare un'ulteriore relazione con le motivazioni, per cause non imputabili all'Università, che hanno portato alla mancata sostituzione dell'assegnista, al fine del possibile riconoscimento delle relative spese. Sarà compito della SRRAI valutare il riconoscimento delle spese in base all'adeguatezza delle motivazioni a supporto della mancata sostituzione.
10. Il godimento dell'assegno di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato né dà diritto di accesso a ruoli universitari. L'assegno di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici concessi per le stesse attività ed è, inoltre, incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Art. 14. OBBLIGHI DELL'ASSEGNISTA

1. L'assegnista deve:

- svolgere l'attività prevista dall'assegno di ricerca, nel rispetto del progetto finanziato;
- presentare al soggetto beneficiario le relazioni sulle attività svolte:
 - le relazioni intermedie attestanti le attività svolte per il periodo oggetto di riferimento ai fini della presentazione delle rendicontazioni intermedie da parte del beneficiario, e comunque in caso di sospensione o interruzione dell'assegno di ricerca così come disciplinato dall'art. 13 dell'Avviso.
 - la Relazione conclusiva di cui al successivo art. 18 a conclusione delle attività previste dall'assegno. La Relazione conclusiva dev'essere resa entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'ultimo giorno di attività realizzata;

In tali relazioni, oltre a dare conto delle attività effettuate mensilmente, in coerenza con quanto previsto dal progetto e, in particolare, dal *Riepilogo assegnisti*, l'assegnista dovrà:

- rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico;
- dare comunicazione scritta al beneficiario della propria volontà di interrompere anticipatamente l'assegno di ricerca;
- partecipare alle iniziative e agli eventi per la promozione della ricerca organizzati dall'Amministrazione regionale;

Art. 15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario deve:

- Realizzare gli assegni di ricerca riguardanti le tematiche di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunicare tempestivamente alla SRRAI l'eventuale impossibilità allo svolgimento;
- realizzare gli assegni di ricerca previsti dal progetto approvato e richiedere tempestivamente l'autorizzazione per eventuali variazioni alla SRRAI;
- selezionare l'assegnista secondo i criteri e le modalità previste dal progetto approvato;
- nominare il/i Responsabile/i scientifico/i e caricare la documentazione in SISREG2014 secondo le modalità stabilite all'art. 12 del presente Avviso;
- monitorare il regolare svolgimento dell'attività progettuale;
- organizzare un evento o un'attività di comunicazione che coinvolga in tempo utile l'Autorità di gestione del Programma” (in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 50 lettera e) del Regolamento recante Disposizioni Comuni – Reg. 1060/2021 (RDC) concernente le operazioni di importanza strategica). I materiali di

comunicazione connessi all'evento o all'attività di comunicazione dovranno essere trasmessi alla suddetta Autorità di gestione, senza alcuna restrizione di diritti e licenze d'uso per possibili ulteriori azioni di comunicazione da parte della Commissione europea o del responsabile unico nazionale, al fine di poter organizzare il medesimo nel modo più efficace e raggiungere il più ampio pubblico;

- comunicare all'Amministrazione regionale la data di avvio e di conclusione delle attività di ciascun assegno di ricerca;
- allegare in sede di rendicontazione un riepilogo degli assegni attivati che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni degli assegni;
- ottemperare a tutti gli obblighi in materia di gestione previsti ai seguenti articoli dalle Direttive regionali: art. 5 (Sistema informativo SISPREG2014), art. 6 (Monitoraggio), articolo 10 (Principi e requisiti di ammissibilità), articolo 11 (Costi diretti e costi indiretti), art. 17 (Garanzie), articolo 20 (IRAP), articolo 21 (Altre imposte e tasse e ritenuta del 4%), articolo 22 (Costi per i partecipanti), art. 30 esclusivamente comma 1 lettere a, c, e, f, g, i, j, k, l, n, o (Norma generale), art. 31 (Modalità di trasmissione delle informazioni), art. 32 (Raccolta delle informazioni), articolo 57 (Presentazione dei progetti), art. 59 (Atto di adesione), art. 60 (Pubblicizzazione delle iniziative), art. 61 (Attività di selezione), art. 62 (Avvio dell'operazione e adempimenti connessi con l'avvio delle attività), articolo 63 (Attuazione del progetto), art. 64 (Durata dei progetti), art. 65 (Variazioni di progetto, beneficiario, attività, piano finanziario), articolo 67 (Adempimenti di fine attività), articolo 68 (Gestione delle rinunce), articolo 100 – esclusivamente punto b.2.15 (Macro voci di spesa), articolo 101 (Preventivo delle spese), articolo 105 (Rendicontazione intermedia), articolo 106 (Relazione finale), articolo 108 (Erogazione di anticipi e acconti), articolo 115 (Facoltà di controdeduzioni).

Art. 16. MONITORAGGIO

1. Durante l'attività è richiesto lo svolgimento di riunioni annuali di confronto tra i Responsabili scientifici e i referenti del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, al fine di monitorare la coerenza dell'attività svolta dagli assegnisti con quanto previsto dal *Riepilogo assegnisti* oltre che il regolare svolgimento del progetto medesimo.
2. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. I verbali delle riunioni dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Responsabili scientifici e dai referenti del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi e tenuti agli atti, nel sistema informativo SISPREG2014, tra la documentazione del progetto.

Art. 17. PROROGA E ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITÀ

1. Il beneficiario deve rispettare gli adempimenti di fine attività di cui all'articolo 67 delle Direttive. In particolare, le attività previste da ciascun assegno non possono concludersi oltre il 30 novembre 2029. Ai sensi dell'articolo 64, comma 3 delle Direttive, la data di conclusione del progetto coincide con la data di consegna al Responsabile scientifico della Relazione finale sull'attività svolta dall'ultimo assegnista.
2. Qualora le attività previste dal progetto approvato siano state sospese, ai fini dell'ammissibilità delle spese al finanziamento del PR FSE+, la durata degli assegni di ricerca non può comunque andare oltre il termine sopra indicato con la possibilità, per gli assegnisti, di consegnare al beneficiario la relazione finale di cui all'art. 12 entro e non oltre il 20 dicembre 2029.

Art. 18. RENDICONTAZIONE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'annualità 2025, il beneficiario è tenuto a presentare, mediante il sistema informativo SISREG2014, la rendicontazione intermedia delle spese sostenute al 31 maggio dell'anno in corso. Trattandosi di attività di ricerca, in parziale deroga al comma 3 dell'art. 105 delle Direttive, la documentazione riferita al periodo oggetto di rendicontazione da corredare alla rendicontazione intermedia, ove non già trasmessa precedentemente, è la seguente:
 - gli atti delle procedure pubbliche per la selezione degli assegnisti (avviso, graduatoria e simili);
 - la **comunicazione** dell'assegnista trasmessa al beneficiario relativa all'accettazione dell'assegno;
 - il contratto sottoscritto tra il beneficiario e l'assegnista, recante l'individuazione del Responsabile scientifico;
 - lettera di incarico per ogni Responsabile scientifico;
 - una Relazione per ogni singolo assegnista di ricerca che ha svolto attività nel periodo oggetto di rendicontazione (in caso di sostituzione dell'assegnista deve essere presentata la relazione per l'assegnista che ha interrotto l'assegno e la relazione dell'assegnista subentrato), attestante il risultato dell'attività di ricerca realizzata nel periodo oggetto di rendicontazione, inviata dall'assegnista al Responsabile scientifico e da quest'ultimo validata;
 - la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, di cui all'articolo 105, comma 3 delle Direttive regionali sopracitate;
 - un riepilogo degli assegni attivati che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni degli assegni.
2. Tutta la documentazione di cui al punto precedente, ove necessario, deve riportare la firma digitale o firma olografa accompagnata da un documento d'identità in corso di validità.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 delle Direttive regionali, rimane facoltà della SRRAI o dell'AdG richiedere eventuali ulteriori rendicontazioni intermedie delle spese sostenute. Nelle rendicontazioni intermedie non devono essere riportati informazioni o documenti relativi alla spesa già oggetto delle rendicontazioni precedenti.
4. Entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, il beneficiario è tenuto a presentare, mediante il sistema informativo SISPREG2014, la rendicontazione finale delle spese sostenute. Trattandosi di attività di ricerca, in parziale deroga al comma 1 dell'art. 106 delle Direttive, la documentazione da corredare alla rendicontazione finale, ove non già trasmessa precedentemente, è la seguente:
 - una Relazione conclusiva per ogni singolo assegnista di ricerca che ha svolto attività nel periodo oggetto della rendicontazione finale (in caso di sostituzione dell'assegnista deve essere presentata la relazione per l'assegnista che ha interrotto l'assegno e la relazione dell'assegnista subentrato), attestante il risultato dell'attività di ricerca realizzata, inviata dall'assegnista al Responsabile scientifico e da quest'ultimo validata;
 - una Relazione finale attestante lo svolgimento delle attività svolte per l'intera durata del progetto conformemente a quanto previsto dal *Riepilogo assegnisti*, sottoscritta dal beneficiario e validata dai Responsabili scientifici;
 - la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, di cui all'articolo 106 delle Direttive regionali sopracitate;
 - un riepilogo degli assegni attivati che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni degli assegni.
5. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi residui, in sede di rendicontazione, non è richiesta la presentazione da parte del beneficiario di alcuna documentazione ulteriore a comprova della spesa sostenuta, rilevando solamente il raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto approvato, che si desume dalla validazione da parte del responsabile scientifico dell'attività di ricerca mediante la relazione dell'attività.
6. Nel caso in cui la conclusione del progetto avvenga alla data del 20 dicembre 2029, come disposto al precedente art. 17, la rendicontazione finale di cui sopra dovrà essere presentata entro i successivi 60 giorni. In questo caso non trovano applicazione i termini previsti dal comma 1 dell'art. 106 delle Direttive, in quanto essendo la conclusione prossima alla chiusura della Programmazione 2021/2027, si rende necessario ridefinire le tempistiche di rendicontazione al fine di consentire lo svolgimento, in tempi congrui, degli adempimenti regolamentari di competenza anche degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di chiusura della medesima Programmazione.

Art. 19. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Il contributo sarà erogato secondo il seguente schema:
 - a) fino al 30% del contributo approvato, a titolo di anticipo, su richiesta del beneficiario, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
 - b) a titolo di secondo acconto, un ulteriore importo per un massimo del 40% dell'ammontare del contributo approvato, su richiesta del beneficiario, a seguito della verifica della rendicontazione intermedia;
 - c) il restante, a saldo, ad avvenuta verifica rendicontuale finale.
2. È facoltà del beneficiario optare per l'erogazione dell'intero contributo a saldo finale una volta concluso l'intervento.
3. Preliminarmente all'erogazione parziale (anticipo e acconti) del contributo l'Amministrazione regionale provvederà:
 - a) a verificare la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC;
 - b) a verificare la documentazione antimafia del beneficiario, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
 - c) ad ottenere la presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni 12 mesi fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione regionale (art. 108 comma 6 delle Direttive regionali).
4. Le verifiche previste al precedente punto a) e b) dovranno essere messe in atto anche in sede di liquidazione del saldo finale.
5. La Regione erogherà al beneficiario il contributo corrispondente al 100% della spesa totale ammessa in esito alle verifiche di gestione da parte del controllore di 1° livello.

Art. 20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Il riconoscimento della sovvenzione relativamente al progetto di cui al presente Avviso avviene secondo quanto previsto dalle Direttive, salvo quanto diversamente disposto dal presente Avviso, in particolare, la documentazione da produrre a giustificazione delle attività realizzate è quella prevista all'art. 18 del presente Avviso.
2. Il progetto consiste nel finanziamento di attività di ricerca il cui raggiungimento dell'obiettivo non tiene conto del volume orario impiegato dall'assegnista, ma è attestato dalla Relazione di cui all'art. 18.
3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato moltiplicando i mesi di attività di ricerca di ciascun assegnista validati dal Responsabile scientifico per l'importo di cui all'art 7 del presente avviso, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato, nel rispetto delle specifiche previsioni del presente Avviso e salvo l'applicazione delle decurtazioni

previste dall'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, ove applicabili a progetti di ricerca, e di quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

4. Il beneficiario è tenuto alla realizzazione del numero di assegni previsto nella sua proposta progettuale; ogni modifica nel numero e nel contenuto degli assegni deve essere preventivamente autorizzata dalla SRRAI. L'aumento del numero di assegni e le variazioni di contenuto non autorizzate sono soggette alla sanzione prevista all'art. 114, comma 5, fattispecie 22 delle Direttive regionali. L'effettuazione di un numero di assegni inferiore al numero previsto dal progetto approvato o dall'ultima variazione progettuale approvata dalla SRRAI comporta la revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto autorizzazione debitamente motivata alla SRRAI entro la conclusione prevista da progetto, così come previsto dall'art. 22 del presente Avviso. Il rispetto dell'effettuazione del numero minimo è verificato in sede di controllo della rendicontazione finale.
5. Di seguito si indicano le sanzioni o decurtazioni del contributo, oltre a quelle previste dall'art. 114, comma 5, fattispecie 3 e 4 (come derogate dall'art. 24 del presente Avviso) - 16-19-20-21-22-28-29-30 delle Direttive regionali applicabili all'iniziativa di cui al presente Avviso.

Fattispecie	Sanzione o decurtazione
Irregolarità nella procedura di selezione dell'assegnista	Revoca della sovvenzione riferita all'assegnista irregolarmente selezionato
Ottenimento della sovvenzione sulla base di false dichiarazioni dell'assegnista	Revoca della sovvenzione riferita all'assegnista a cui afferiscono le false dichiarazioni
Mancata sostituzione, senza valida motivazione da parte del beneficiario, dell'assegnista che abbia interrotto anticipatamente l'attività di ricerca	Revoca della sovvenzione riferita all'assegno di ricerca
Perdita dei requisiti del destinatario dell'assegno di ricerca durante la realizzazione dell'attività di ricerca	Non riconoscimento della sovvenzione per le restanti mensilità afferenti all'assegnista dalla data di perdita dei requisiti, se rendicontate
Valutazione non positiva del Responsabile scientifico sulle attività svolte	Revoca della sovvenzione riferita all'assegnista per il periodo relativo alla valutazione negativa
Incompleta o incomprensibile compilazione	Non riconoscimento di tutte le spese riferite alle attività delle quali non sia

delle Relazioni di attività	garantita la corretta documentazione
Mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto	Sospensione della sovvenzione e diffida ad adempiere

Art. 21. TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. Il beneficiario dovrà attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 1060/2011, relativamente alla disponibilità dei documenti a favore degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo relativamente alla conservazione, da parte del beneficiario, dei documenti contabili per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario e a quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile.

Art. 22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di revocare, anche parzialmente, il contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nel progetto approvato e quanto effettivamente realizzato.
2. Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi:
 - presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione da parte del beneficiario;
 - mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - mancata riconsegna dell'atto di adesione nei termini previsti dall'articolo 12 del presente Avviso;
 - altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
 - inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - mancato avvio delle attività nei termini previsti;
 - realizzazione degli assegni di ricerca in numero inferiore a quanto previsto dal progetto approvato o dall'ultima variazione progettuale approvata dalla SRRAI, senza che il beneficiario abbia richiesto autorizzazione debitamente motivata alla SRRAI, entro la conclusione prevista del progetto.

Art. 23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

1. Le relazioni sulle attività degli assegnisti, costituenti risultato del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzate dai soggetti beneficiari del progetto stesso. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 24. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Differentemente da quanto previsto dai punti 3 e 4 della scheda di sintesi delle fattispecie che comportano una sanzione o una decurtazione del contributo pubblico, facente capo all'art. 114 delle Direttive regionali (“Decurtazioni, sanzioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze”), ed in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 sopracitate, le rettifiche finanziarie al progetto possono ammontare, al massimo, al 3% del contributo concesso, in misura proporzionale alla rilevata gravità della violazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi e degli ulteriori adempimenti in materia di Operazione di Importanza Strategica.
3. Per un corretto uso dei loghi e sugli obblighi del beneficiario in materia di comunicazione, si segnala che sono reperibili tutte informazioni utili al seguente link:
<https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari>
4. In materia di Operazione di Importanza Strategica, si raccomanda la consultazione della documentazione presente sul sito FSE+ 2021-2027, sezione “Comunicazione” al seguente indirizzo:
<https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeoplus/comunicazione>
5. Il beneficiario è tenuto a informare gli assegnisti in merito al finanziamento degli assegni di ricerca a valere sul PR FSE+ 2021-2027.

Art. 25. TUTELA PRIVACY

1. I dati dei quali la Regione autonoma Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss.mm.e ii, e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Art. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Politiche educative.

Art. 27. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it e sul sito "QuiJeunesVDA" al link <https://giovani.regione.vda.it/home>. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche educative al seguente indirizzo di posta elettronica u-polgiovani@regione.vda.it.

Art. 28 RECLAMI E DENUNCE

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Art. 29. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019. Non sono applicabili all'intervento di cui al presente Avviso le disposizioni delle Direttive regionali riguardanti, nello specifico, le attività formative a carattere corsuale.